



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 153 DEL 30.06.2014

OGGETTO:

**Concorso per l'assegnazione del servizio abitativo ESU.
Anno Accademico 2014 – 2015. Approvazione bando.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore dell'azienda;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22.09.2010 con la quale viene approvato un "Aggiornamento del Regolamento per il Servizio Abitativo e del Regolamento per il Servizio Ristorazione";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27.06.2013 con la quale viene definita la "Approvazione delle Tariffe per i Servizi";

VISTO il "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2014-2015. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2014;

RILEVATO che il sopra citato “Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2014-2015. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]” assegna alle Università venete la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, mentre riserva agli ESU la gestione delle borse di studio regionali agli iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi di periodo superiore dei Conservatori di Musica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, nonché la gestione degli altri servizi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (servizio abitativo, servizio ristorazione, ecc.);

Tutto ciò premesso,

VISTA il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109;

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27.05.2014;

VISTA la disponibilità di bilancio in corso;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di approvare, per quanto esposto in parte premessa, il bando di “Concorso per l'assegnazione del servizio abitativo ESU – Anno accademico 2014/2015”, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di prevedere la pubblicazione del bando a far data dal 1 luglio 2014;
3. di incaricare le competenti strutture aziendali di ogni procedura conseguente alla attuazione del presente provvedimento;
4. di nominare responsabile del procedimento la Sig.ra Enrichetta Montoncello – Direzione benefici e servizi agli studenti dell'ESU di Verona.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE



ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

**CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL
SERVIZIO ABITATIVO ESU
ANNO ACCADEMICO 2014/2015**

1. PREMESSE

E' bandito il concorso annuale per l'assegnazione del servizio abitativo (posto alloggio) dell'ESU di Verona per l'anno accademico 2014/2015, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2014 avente ad oggetto "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2014-2015. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]".

Il beneficio è attribuito secondo le modalità di cui al presente bando ed è rivolto agli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2014/2015 all'Università degli Studi di Verona, all'Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona.

I procedimenti volti all'erogazione del servizio abitativo (posto alloggio) sono di competenza dell'ESU.

I procedimenti volti all'erogazione della borsa di studio regionale non sono oggetto del presente bando.

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. L'ESU di Verona si riserva il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, anche successivamente alla erogazione dei benefici, applicando, anche relativamente ad eventuali sanzioni, la normativa statale vigente e la circolare interpretativa regionale "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni", di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione Regionale Istruzione.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare al presente bando gli studenti FUORI SEDE dell'Università degli Studi di Verona, dell'Accademia di Belle Arti di Verona, del Conservatorio di Musica di Verona, regolarmente iscritti:

- a) ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri più un ulteriore semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;

- c) agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri più un ulteriore semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- d) ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispetti ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- e) ai corsi attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Definizioni:

a) **in sede:**

lo studente residente nel Comune, o nell'area circostante, la sede del corso di studio frequentato;

b) **pendolare:**

lo studente che si dichiara tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli ESU d'intesa con le Università;

c) **fuori sede:**

- lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
- lo studente straniero, non appartenente all'Unione Europea, indipendentemente dalla sede della residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia, a condizione che ricorrano i medesimi presupposti previsti per lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso di studi.

La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

Sono **esclusi** dall'accesso al servizio abitativo:

- gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno subito un provvedimento di revoca del posto alloggio o per i quali è in essere un procedimento di revoca;
- gli studenti incorsi nelle sanzioni previste dalle norme di legge a seguito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni.

L'accesso al servizio abitativo è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti a), b), c), d) ed e). Sono considerati anni di carriera tutti gli anni di iscrizione ad un qualsiasi corso di studio diversi da quello attuale.

L'accesso al servizio abitativo è concesso se sussistono i requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Nel passaggio da part-time a full-time due anni part-time corrispondono a un anno full-time.

3. POSTI ALLOGGIO MESSI A CONCORSO

Per l'anno accademico 2014/2015 sono messi a bando, fatte salve situazioni imprevedibili, sino a 250 posti alloggio nelle residenze ESU di Verona in stanza singola, doppia e tripla.

I posti alloggio non assegnati con il presente bando sono riservati a:

- studenti senza requisiti che presentano richiesta all'ESU con assegnazione secondo l'ordine di iscrizione a protocollo dell'azienda, senza termine di scadenza e sino all'esaurimento della disponibilità dei posti letto, con titolo di priorità agli assegnatari a qualsiasi titolo nell'anno accademico precedente e alle domande presentate e non ammesse al presente bando;
- studenti in mobilità internazionale in ingresso;
- "altri utenti" e "foresteria".

Il periodo di assegnazione del posto alloggio coincide con il calendario dell'attività didattica, indicativamente dal 01/10/2014 al 31/07/2015. L'Azienda si riserva di prorogare, per il periodo estivo, e su richiesta degli interessati, l'attribuzione del posto letto agli studenti assegnatari.

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO

Il beneficio di cui al presente bando, è attribuito per concorso, sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, secondo la seguente ripartizione:

- ▶ 30% agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, di cui sino ad un massimo del 10% riservati a studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
- ▶ 70% agli iscritti ad anni successivi al primo (compresi gli studenti appartenenti all'Unione Europea iscritti al primo anno della specialistica).

Agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato, inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al DM 224/1999, è riservato sino ad un massimo del 10% dei posti alloggio complessivamente messi a concorso.

Nell'ambito della graduatoria per l'assegnazione dei posti alloggio ESU per gli anni superiori al primo, è assegnato titolo di priorità alle domande degli studenti già ritenuti idonei e quindi assegnatari di posto letto ESU negli anni precedenti.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche richieste per avere accesso al servizio abitativo sono le seguenti:

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero	non superiore a € 20.956,46
ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda del nucleo familiare	non superiore a € 27.505,37

ISE ed ISP sono calcolati dai CAF autorizzati sulla base della normativa vigente alla data di presentazione delle domanda di benefici.

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 28/06/1990, n. 168, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.

In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.P.R. n. 445/2000 - D.P.C.M. 09/04/2001), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEEU e la consegna della certificazione ISEEU.

6. REQUISITI DI MERITO

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al concorso per il servizio abitativo per gli studenti iscritti per la prima volta al PRIMO ANNO sono i seguenti:

a) Corsi di LAUREA e di LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.

b) Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica e del riconoscimento di almeno 150 crediti.

Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, assegnatari del posto alloggio:

- che non conseguono 20 crediti entro il 10.08.2014 decadono dall'attribuzione del posto alloggio per il secondo semestre e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore dei servizi goduti per l'alloggio e la ristorazione nel secondo semestre a tariffa intera;
- che non conseguono 20 crediti entro il 30.11.2014, decadono dall'attribuzione del posto alloggio per l'intero anno accademico e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore dei servizi goduti per l'alloggio a tariffa intera e la ristorazione nell'intero anno accademico.

c) Corsi di DOTTORATO DI RICERCA

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al servizio abitativo per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO sono i seguenti:

Corsi di LAUREA

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS CREDITI
2°	25	10/08/2014	5
3°	80	10/08/2014	12
ulteriore semestre	135	10/08/2014	15

Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS CREDITI
2°	25	10/08/2014	5
3°	80	10/08/2014	12
4°	135	10/08/2014	15
5°	190	10/08/2014	15
6°	245	10/08/2014	15
ulteriore semestre	300	10/08/2014	15

Si ricorda che gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria devono computare nel merito anche i crediti elettivi, fino ad un massimo di 15.

Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE:

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS
2°	30	10/08/2013	15
ulteriore semestre	80	10/08/2013	15

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Corsi di DOTTORATO DI RICERCA

E' richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti.

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Il richiedente, oltre al possesso dei requisiti di merito, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti.

I crediti previsti dalle tabelle sopra esposte sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente .

Gli esami sostenuti all'estero dovranno comunque essere omologati dai rispettivi Consigli di Facoltà con la data in cui l'accertamento stesso è avvenuto presso l'Università straniera ed il relativo punteggio verrà rapportato in trentesimi e in crediti. Gli esami per i quali sia prevista un'integrazione non saranno presi in considerazione, qualora l'integrazione sia stata sostenuta dopo il 10.08.2014.

Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti al presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitari, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione del servizio abitativo dell'ESU di Verona devono essere presentate, secondo le modalità di cui al presente bando, **entro le ore 12.00 del 22.08.2014** a pena di esclusione.

8. GRADUATORIE

Le graduatorie per l'attribuzione del servizio abitativo degli idonei iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, suddivise in UE, extra UE al primo anno del Corso di Laurea ed extra UE al primo anno del Corso di Laurea Specialistica, sono approvate in ordine crescente, sulla base delle condizioni economiche previste dal presente bando.

Le graduatorie per l'attribuzione del servizio abitativo degli idonei iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio sono approvate senza alcuna differenziazione tra corsi di studio ed anno di carriera. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

La posizione in graduatoria è calcolata mediante un coefficiente assoluto di merito, applicando la formula seguente:

$$\frac{\text{numero crediti studente} - \text{soglia minima}}{\text{soglia massima} - \text{soglia minima}}$$

Per gli iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca senza borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n.224 la graduatoria è ordinata in modo crescente in base al reddito.

La graduatoria per l'assegnazione del servizio abitativo (posto alloggio) è approvata entro il 15/09/2014 con Decreto del Direttore dell'ESU pubblicata sul sito internet aziendale (all'albo pretorio e alla pagina Servizio Abitativo) nonché nelle bacheche all'ingresso dell'ESU, via dell'Artigliere n. 9, Verona. Avverso la graduatoria è possibile ricorrere ai sensi di legge.

Eventuali discordanze tra gli esiti del presente bando di concorso e quello per l'attribuzione delle borse di studio regionali gestito dall'Università degli Studi di Verona saranno oggetto di specifica verifica, comportante eventuali modifiche / integrazioni alla graduatoria del presente concorso.

9. ACCETTAZIONE POSTO

La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione del posto letto comporta l'accettazione del "Regolamento Servizio Abitativo dell'ESU".

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria allo studente è inviata una email con le procedure da seguire per la conferma dell'assegnazione e l'accettazione del posto alloggio.

Il mancato espletamento delle procedure (tra cui il versamento della caparra confirmatoria di € 210 e di € 30 quale contributo di funzionamento e manutenzione alloggi) e la mancata sottoscrizione del "Modulo di conferma", entro 5 giorni dalla ricezione della suddetta email, costituiscono a tutti gli effetti causa di decadenza dall'assegnazione del posto alloggio medesimo.

La caparra confirmatoria una volta versata non verrà in ogni caso restituita e sarà trasformata in deposito cauzionale infruttifero alla firma della "Scheda di Accettazione" del posto alloggio.

In ogni caso e a prescindere dall'espletamento delle procedure sopra indicate, si decade dall'assegnazione del posto letto in caso di mancata sottoscrizione, entro il 20 ottobre 2014, della "Scheda di Accettazione".

Per chi intenda iscriversi al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato (a numero chiuso) l'iscrizione è sostituita dalla pre-iscrizione. L'assegnazione diventerà definitiva solo con l'avvenuta iscrizione, successiva al superamento della prova di ammissione.

L'assegnatario al momento della presa in consegna del posto alloggio assegnato deve sottoscrivere la "Scheda di Accettazione" del posto letto, il verbale di consegna del posto letto contenente l'inventario dei beni, copia del regolamento Servizi Abitativi per presa visione ed accettazione della normativa in essa contenuta, nonché le ulteriori disposizioni determinate dall'ESU.

10. TARIFFE

Agli assegnatari del servizio abitativo è trattenuto dalla borsa di studio regionale il corrispettivo della **tariffa minima** come determinata con provvedimento della Regione Veneto:

TARIFFE	Stanza Singola	Stanza Doppia	Stanza Tripla
Borsisti beneficiari	€ 132,00	€ 106,00	€ 82,50

integrata della compartecipazione alle spese come determinata dall'ESU di Verona.

Per gli studenti risultati idonei alla borsa di studio ma non beneficiari per mancanza di fondi viene applicata la tariffa borsisti beneficiari determinata al 80% della sopra citata tariffa, integrato della compartecipazione alle spese individuata dall'ESU di Verona.

Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Verona, all'Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona, già assegnatari di borsa di studio di altri Enti o Università sono assoggettati alle tariffe applicate agli studenti idonei beneficiari, con obbligo di provvedere al versamento secondo le modalità di cui al Regolamento Servizio Abitativo.

Le eventuali tasse e spese per i pagamenti si intendono a carico dell'ordinante senza oneri per il beneficiario.

In caso di rilascio dell'alloggio prima della scadenza dei 10 mesi, se non ricorrono i presupposti per il recesso anticipato del conduttore previsti dalla normativa in materia di locazione, il medesimo ha il diritto al rimborso dall'ESU solo della differenza tra il valore monetario del servizio abitativo versato dall'Università all'ESU e la tariffa applicata loro dall'ESU.

11. REVOCA DEL POSTO LETTO

Il posto letto è revocato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento del Servizio Abitativo.

In caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa di studio, qualora la stessa sia stata erogata parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio:

- a) per la parte di servizi goduti dallo studente: l'Università ha diritto alla restituzione verso lo studente e, a tal fine, l'ESU deve comunicare all'Università gli importi che lo studente deve restituire;
- b) per la parte di servizi non goduti dallo studente: l'Università ha diritto al rimborso verso l'ESU.

12. ESAURIMENTO POSTI ALLOGGIO

In caso di esaurimento dei posti alloggio disponibili, agli studenti aventi diritto è erogato un contributo sostitutivo del servizio abitativo. L'ammontare del contributo, rapportato alla durata della fruizione del posto letto reperito autonomamente dallo studente non potrà superare l'importo di € 1.500,00 su base annua ed è corrisposto attraverso la non effettuazione dalla borsa di studio regionale della trattenuta relativa alla quota posto letto. L'assegnazione del contributo è effettuata solo a seguito della presentazione di un regolare contratto registrato di affitto oneroso.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione delle borse di studio regionali va presentata accedendo alle procedure informatizzate dello "sportello unico on-line" presente sul sito internet aziendale (<http://www.esu.vr.it>) e secondo le procedure indicate.

14. STUDENTI DISABILI

Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N), pari o superiore al 66%, che siano iscritti ai nuovi corsi, la durata di concessione del servizio abitativo è:

- 9 semestri per i corsi di laurea;
- 7 semestri per i corsi di laurea specialistica;
- 15 semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti disabili, il nucleo familiare è innalzato:

- di due unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l'80%;
- di tre unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità superiore all'80%.

Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno. Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.

Agli studenti portatori di handicap con disabilità motoria o visiva, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, esentati ai soli fini della attribuzione del servizio abitativo dal criterio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del corso di studi, è applicata la tariffa ridotta.

Agli studenti portatori d'handicap iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla decadenza dall'attribuzione del posto alloggio e al relativo obbligo del pagamento in caso di mancato raggiungimento dei crediti entro il 10.08.2014 ed entro 30.11.2014.

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al servizio abitativo per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, a seconda che il grado di disabilità vada dal 66% al 79% e dall'80% al 100%, sono i seguenti:

Corsi di LAUREA

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	TERMINE
2°	20	4	15	3	10/08/2014
3°	64	9	48	7	10/08/2014
primo anno fuori corso	108	12	81	9	10/08/2014
Ulteriore semestre fuori corso	144	12	108	9	10/08/2014

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	TERMINE
2°	20	4	15	3	10/08/2014
3°	64	9	48	7	10/08/2014
4°	108	12	81	9	10/08/2014
5°	152	12	114	9	10/08/2014
6° o primo anno fuori corso	196	12	147	9	10/08/2014
Ulteriore semestre o primo anno fuori corso	240	12	180	9	10/08/2014
Ulteriore semestre fuori corso	288	12	216	9	10/08/2014

Si ricorda che gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria devono computare nel merito anche i crediti elettivi, fino ad un massimo di 15.

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS Disabilità Dall'81% al 100%	TERMINE
2°	24	12	18	9	10/08/2014
primo anno fuori corso	64	12	48	9	10/08/2014
Ulteriore semestre fuori corso	96	12	72	9	10/08/2014

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente punto, trovano applicazione le norme generali individuate dal bando.

15. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO

In base all'articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.

La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 4 del presente testo.

Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità

del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

Ai fini dell'accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all'articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 3, comma 9, lettera c), della DGR 802/2014.

Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.

Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 19/02/2013, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6 della DGR 802/2014.

Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 4 della DGR 802/2014.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 4 della DGR 802/2014.

16. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il Responsabile Servizio Abitativo – Sig.ra Enrichetta Montoncello – Direzione benefici e servizi agli studenti dell'ESU di Verona.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita richiesta scaricabile dal sito aziendale (www.esu.vr.it).

17. CONTROLLI

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso, sono presentate dallo studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445.

L'ESU di Verona provvede a controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti. Nell'espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Chiunque, ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

18. INFORMATIVA PER L'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del DLgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria e degli elenchi degli idonei per l'assegnazione degli alloggi universitari di cui alla legge 390/1991. La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso l'interessato dall'ESU e possono essere comunicati all'Amministrazione Finanziaria, all'Università degli Studi di Verona nonché alla Regione Veneto. I dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che i dati trattati sono limitati alla certificazione dello stato di portatore di handicap od invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza. I dati personali raccolti sono trattati ai fini della normativa di cui alla LR 8/1998 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e alle determinazioni regionali in materia.

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: ESU AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO di Verona.

19. INFORMAZIONI

Per ogni informazione inerente al presente bando e per chiarimenti o istruzioni relativi alla procedura di presentazione della domanda, rivolgersi all'Ufficio Gestione Benefici dell'ESU di Verona, telefono 045-8052812, indirizzo e-mail benefici@esu.vr.it.

Normativa di Riferimento

- *Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)";*
- *D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";*
- *DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";*
- *DPCM 09.04.2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;*
- *Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27.05.2014 avente per oggetto "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2014-2015. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]".*

ESU DI VERONA
IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)